# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2834

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato NANNUZZI**

*Presentata il 10 dicembre 1965*

## Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sin dall'immediato dopo guerra è stato costante intendimento legislativo eliminare, riassorbendolo fino a completo esaurimento, il fenomeno dell'avventiziato, vera e propria forma di bracciantato nel settore del pubblico impiego e fonte di molte irregolarità, quando non ha addirittura assunto caratteri d'illegalità.

Tale chiaro intendimento è dato rilevare, ad esempio, nell'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, nell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e via, via, tanto per citare una disposizione fra le più recenti, l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Senonché il permanere od il riaffermarsi di norme concernenti l'assunzione di particolari categorie di cittadini, di personale per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, di personale a ferma di 90 giorni, ha consentito abusi che hanno riprodotto il fenomeno in cospicua dimensione, dando luogo ad inconvenienti di varia natura e di considerevole entità che investono anche la materia della spesa complessiva per il funzionamento dell'apparato statale.

Appare quindi necessario affrontare alla sua origine il problema, per risolverlo in termini definitivi. Bloccando qualsiasi forma di assunzione di lavoratori non di ruolo; sopprimendo gli attuali contingenti di personale non di ruolo; regolarizzando la posizione del personale in servizio non di ruolo, trasferendolo nei ruoli organici; modificando nel contenuto le norme relative al collocamento degli invalidi di guerra e delle categorie equiparate, nel senso di consentire l'asunzione, direttamente ed esclusivamente in ruolo.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Camera dei Deputati con l'approvazione della proposta di legge n.2471, avvenuta nella seduta del 16 luglio 1965 della Commissione Trasporti (X) riunita in sede legislativa.

La proposta è però limitata alla sola Amministrazione delle poste e telegrafi. Poiché il problema é presente anche negli altri settori dell'Amministrazione statale, diversi da quella delle poste e telegrafi, è indispensabile che ivi abbia analoga soluzione, così come nei termini previsti dalla presente proposta di legge che per le esigenze che rappresenta e per i motivi d'indifferibile equità su cui poggià, è ben sperabile raccolga il favore degli onorevoli colleghi.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dipendenti non di ruolo con qualunque denominazione e qualunque sia stata la forma della loro assunzione, purché retribuiti su fondi stanziati negli stati di previsione della spesa dei singoli dicasteri e purché in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impiegati civili dello Stato o per l'assunzione degli operai dello Stato, fatta eccezione del limite massimo di età, in servizio almeno dal 1 ottobre 1965 presso le Amministrazioni dello Stato, sono nominati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa, nei ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, alla qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni espletate se trattasi d'impiegati; nella categoria di mestiere corrispondente alle mansioni esercitate se trattasi di operai.

Per le nomine nella carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

I dipendenti di cui ai precedenti commi sono inseriti nei ruoli organici predetti dopo l'ultimo degli impiegati o degli operai ivi iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, in base all'anzianità di servizio da ciascuno posseduta. A parità di anzianità si osservano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di concorsi per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

ART. 2.

Il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina in ruolo disposta ai sensi dell'articolo precedente è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, paghe o retribuzioni, previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 3.

Nei confronti del personale delle Amministrazioni dello Stato, cessato dal servizio anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la pensione statale o l'indennità una volta tanto in luogo di pensione sono riliquidate d'ufficio con effetto dalla data

predetta, considerando gli stipendi, le paghe, le retribuzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

I dipendenti di cui all'articolo 1 della presente legge hanno facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, nonché il periodo di studi previsti dall'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e nel comma primo dell'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Il predetto riscatto è ammesso anche per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dipendenti in favore dei quali, alla data della presentazione della domanda di riscatto, il predetto Istituto aveva provveduto alla liquidazione della pensione d'invalidità o di vecchiaia, conservano il diritto al godimento della pensione medesima.

ART. 5.

I contingenti di personale civile non di ruolo esistenti presso le Amministrazioni dello Stato sono soppressi.

ART. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato.

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative alle assunzioni di invalidi di guerra e categorie equiparate, di personale insegnante e non insegnante non di ruolo per le esigenze della scuola, di personale non di ruolo per eccezionali e temporanee esigenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, della Azienda di Stato dei servizi telefonici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli operai per lavori stagionali della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'azienda nazionale autonoma delle Strade.

Nelle disposizioni di legge relativa all'assunzione d'invalidi di guerra e categorie equiparate ogni riferimento ad assunzione nelle categorie del personale non di ruolo deve intendersi sostituito dal riferimento ad assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici.

In caso di infrazione al divieto di cui al primo comma i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura 13 agosto 1933. n. 1038.